



Forum Antiriciclaggio
Le peculiarità delle disposizioni per il settore assicurativo

Prof. Marcello Luberti
Responsabile Servizio Ispettorato IVASS

Convegno AICOM su
Il “nuovo” D.lgs. 231/2007 ad un anno dall’entrata in vigore
Milano, 12 settembre 2018

Il recepimento della quarta direttiva antiriciclaggio, con le modifiche apportate al decreto 231, ha rappresentato l'opportunità per soddisfare un'esigenza molto avvertita nel sistema finanziario di ammodernare e migliorare le normative di settore e i presidi degli operatori verso il rischio di riciclaggio.

L'affermazione è ancor più vera nel settore assicurativo. Eravamo in attesa delle modifiche delle norme primarie per disciplinare le polizze vita in modo più aderente alle specificità proprie del business, e per dare seguito alle diverse sollecitazioni provenienti dall'esterno ad adeguare le nostre analisi, le procedure, ed i controlli.

Andiamo con ordine.

Dispiegare in maniera efficace l'approccio fondato sul rischio rappresenta la sfida più impegnativa che abbiamo di fronte, operatori e autorità di controllo. Le imprese devono farsi parte attiva nell'individuazione e nella valutazione dei rischi di riciclaggio ai quali sono esposte e nella scelta delle misure più adeguate a fronteggiarli; le Autorità di vigilanza sono chiamate ad elaborare criteri e metodologie per l'analisi e per la valutazione dei rischi cui le imprese devono attenersi.

Da parte nostra, abbiamo avviato il c.d. esercizio di autovalutazione ancor prima dell'entrata in vigore del d.lgs. 90/2017 e prima di un provvedimento attuativo previsto dal nuovo art.15 del 231, che dovremo quanto prima emanare. Abbiamo approfittato dell'autovalutazione per effettuare alcune prime rilevazioni sulle connotazioni operative e di rischio delle compagnie assicurative, inquadrando anche aspetti della distribuzione. Ricordiamoci che a oggi gli intermediari sono soggetti in tutto e per tutto agli obblighi AML e costituiscono una peculiarità del settore assicurativo rispetto al resto del sistema finanziario

Su tale base:

- abbiamo costruito la prima profilatura delle compagnie secondo il rischio;
- abbiamo condotto le prime ispezioni con modalità avanzate e con campionamenti di operazioni, anche anticipando le nuove specificazioni riportate nell'art. 7 comma 2 del nuovo 231.

Abbiamo messo in consultazione il testo di un nuovo regolamento unico sull'antiriciclaggio che dà applicazione alle nuove disposizioni del decreto 231.

Vediamo più da vicino le principali novità del regolamento e gli aspetti peculiari che riguardano l'attività assicurativa, in un settore, lo voglio ricordare, per il quale vige il divieto di sottoscrizione in contanti delle polizze. Con l'avvertenza che scelte fondamentali per ulteriori semplificazioni sono rinviate all'emanazione dei regolamenti per la disciplina dei "fattori di rischio" e delle "procedure di mitigazione del rischio", come previsto dagli articoli 15 e 16 del nuovo 231.

Una prescrizione - portata dal nuovo 231 - che assume un rilievo specifico in relazione al duplice regime di commercializzazione dei prodotti assicurativi - concerne la più chiara esplicitazione della portata degli obblighi di adeguata verifica all'interno dei gruppi assicurativi; essa deve essere svolta sul cliente unitariamente, in particolare tenendo conto di tutti i rapporti assicurativi esistenti indipendentemente dal fatto che questi derivino da contratti conclusi in regime di libertà di stabilimento o di libera prestazione di servizi (cfr. art. 31 comma 7).

L'obbligo riguarda:

- 1) le imprese italiane, in relazione ai clienti comuni con altre società estere del gruppo che commercializzano in Italia i propri prodotti in libera prestazione di servizi;
- 2) le sedi secondarie di imprese di Paesi SEE, in relazione ai clienti cui vengono venduti prodotti in regime di stabilimento dalla sede secondaria e in regime di libera prestazione di servizi direttamente dalla direzione generale.

Altre modifiche mirano a chiarire e aggiornare le previsioni del precedente regolamento sull'organizzazione. Esse riguardano:

- 1) il rafforzamento nell'ambito dei gruppi del ruolo di direzione, coordinamento e controllo della capogruppo, in modo da garantire una pronta e omogenea identificazione dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo ai quali è esposto il gruppo;
- 2) la figura e i compiti del responsabile della funzione antiriciclaggio e, se diverso, anche del responsabile per le segnalazioni delle operazioni sospette (rafforzamento dei requisiti di indipendenza, autorevolezza, professionalità e degli obblighi di riservatezza della attività svolta in veste di delegato S.O.S.; definizione della procedura per il conferimento della delega a soggetti diversi dal legale rappresentante; attribuzione del compito di effettuare verifiche, anche a campione, sulla congruità delle valutazioni operate dalle strutture di primo livello; esplicitazione

dell'obbligo di valutare le operazioni sospette delle quali il responsabile SOS abbia avuto conoscenza, anche senza un input di primo livello);

- 3) la previsione - anche in caso di istituzione di un'autonoma funzione antiriciclaggio - di requisiti identici a quelli previsti per le funzioni fondamentali (ai sensi del nuovo regolamento sul governo societario di recente emanato dall'IVASS) con conseguente estensione della procedura di nomina e revoca del responsabile prevista per le altre funzioni di controllo, in modo da assicurarne l'indipendenza (nomina dell'organo amministrativo, sentito quello con funzioni di controllo), e con la previsione, e questa è una novità, di un'interlocuzione diretta con gli organi amministrativi e di controllo.

Da segnalare, inoltre, la modellizzazione dell'esternalizzazione della funzione antiriciclaggio (o di una parte dei suoi compiti, tra cui l'acquisizione e conservazione di dati, documenti e informazioni) sulla base di criteri identici a quelli dettati dal regolamento n. 38/2018 per l'esternalizzazione di funzioni o attività fondamentali.

Il decreto 231, e così il nuovo regolamento IVASS, consente alle imprese di avvalersi dell'adeguata verifica svolta da un altro soggetto obbligato, che attesti il suo corretto svolgimento. Ciò non solo quando quest'ultimo vi abbia provveduto in presenza, come consentito in passato, ma anche quando lo abbia fatto a distanza.

Il decreto, invece, non consente alle imprese di esternalizzare l'adeguata verifica a soggetti che non siano intermediari bancari e finanziari, se non in presenza di condizioni stringenti; l'esternalizzazione è possibile solo se il terzo è talmente integrato nella struttura da poterne essere considerato parte integrante.

Da rilevare l'ampliamento prescritto dal regolamento IVASS in materia di adempimenti minimi previsti per le sedi secondarie. Al riguardo, il regolamento: integra le disposizioni sul sistema di governo societario, applicabili alle imprese italiane e alle sedi secondarie di imprese di paesi terzi; prescrive alle sedi secondarie di imprese di paesi SEE di documentare le analoghe misure che la direzione generale è tenuta ad adottare per mitigare e gestire il rischio di riciclaggio, nel definire gli obiettivi di un adeguato sistema di governo societario e di un idoneo sistema di controllo interno, nel promuovere la cultura del controllo interno e nell'assicurare flussi informativi e canali di comunicazione in materia di informazioni necessarie per presidiare tale rischio.

Altra novità è costituita dalla più dettagliata definizione dell'obbligo per le imprese di definire una policy che individui, in modo analitico e motivato, le scelte, in termini di

processi, assetto dei controlli e funzioni aziendali deputate, che intendono compiere per adempiere in concreto agli obblighi antiriciclaggio e per dare attuazione ai principi di proporzionalità e di approccio al rischio (art. 10 comma 1 e art. 11 comma 1).

Pongo quindi alla vostra attenzione una serie di specificazioni circa l'adeguata verifica contenute nell'art. 30 del nuovo regolamento, dove si dice espressamente che "nell'identificazione dei fattori di rischio inerenti a un cliente, occorre considerare anche il titolare effettivo del cliente, il beneficiario e l'eventuale titolare effettivo del beneficiario, e, ove rilevante, l'esecutore".

E si continua affermando che:

- 1) occorre valutare l'ambito di attività e le caratteristiche del cliente – e, se diverso, dell'assicurato - del beneficiario, dei rispettivi titolari effettivi e, ove rilevante, dell'esecutore, nonché il paese o l'area geografica di provenienza degli stessi e dei fondi, nonché la localizzazione dell'attività svolta e i paesi con i quali tali soggetti hanno collegamenti significativi; l'importanza dei fattori di rischio legati al paese o all'area geografica varia in relazione alla tipologia di contratto assicurativo;
- 2) nel caso di cliente diverso da una persona fisica, occorre valutare le finalità che lo stesso persegue in concreto rispetto a quelle indicate all'atto della sua costituzione, le modalità attraverso cui opera per raggiungerli, la forma giuridica adottata, soprattutto se essa presenti particolari elementi di complessità od opacità, nonché la relazione intercorrente tra il cliente e la persona fisica assicurata e lo scopo del contratto di assicurazione sulla vita di tale persona fisica;
- 3) occorre verificare se il cliente, il beneficiario e i rispettivi titolari effettivi siano inclusi nelle "liste" delle persone e degli enti associati ad attività di finanziamento del terrorismo adottate dalla Commissione europea; occorre avvalersi altresì, come strumenti di ausilio, degli indicatori di anomalia e delle Comunicazioni in materia di prevenzione del finanziamento del terrorismo pubblicate dalla UIF;
- 4) occorre tenere in considerazione il comportamento tenuto dal cliente e dall'esecutore al momento dell'apertura di rapporti continuativi o del compimento di operazioni, anche quando l'impresa si avvale di un intermediario assicurativo;
- 5) occorre valutare la ragionevolezza del rapporto continuativo o dell'operazione in relazione all'attività svolta e al complessivo profilo economico e patrimoniale del cliente o del titolare effettivo, tenendo conto di tutte le informazioni disponibili, della

natura e dello scopo del rapporto e della relazione intercorrente tra il cliente – e, se diverso, l'assicurato – e il beneficiario o i rispettivi titolari effettivi.

Mi sembra si tratti di uno sforzo ulteriore che IVASS ha compiuto per “aiutare” imprese e soggetti incaricati dell'adeguata verifica. E lo facciamo anche sulla base di quanto abbiamo potuto sperimentare nelle nostre nuove tipologie di ispezioni.

Altra novità riguarda le previsioni degli articoli 33 e 34 per quanto riguarda il beneficiario. All'atto della designazione è richiesta unicamente l'acquisizione dei dati identificativi forniti dal cliente, che devono consentire comunque l'univoca individuazione della persona fisica o del soggetto diverso designati, o l'univoca individuabilità di quelli designati in base a particolari caratteristiche o classi. È previsto, come in passato, che l'acquisizione del documento di identificazione e la relativa verifica dell'identità possano essere rinviati sino al momento del pagamento o dell'applicazione di misure rafforzate di adeguata verifica sul contraente. In più è stato introdotto l'obbligo di acquisire le generalità del beneficiario sin dal momento della sua designazione, e di individuare, anche con riferimento a questa figura, il titolare effettivo.

L'ultimo comma dell'art. 36 porta peraltro una specificazione sulla verifica dei dati relativi al beneficiario, che deve avvenire, prima della liquidazione, quando al rapporto continuativo vengono applicate misure rafforzate.

L'art. 30 porta in proposito alcune specificazioni rilevanti sulla necessità dell'acquisizione strutturata di informazioni sulla relazione tra beneficiario e contraente sin dalla designazione e ad ogni successiva variazione.

Una disposizione specifica in materia assicurativa è poi contenuta nell'art. 19, comma 3 del decreto 231, che prevede misure di adeguata verifica anche con riferimento all'effettivo percipiente della prestazione liquidata e ai rispettivi titolari effettivi.

Tramite gli articoli 37 e 50, il regolamento in consultazione apporta qualche maggiore dettaglio su un aspetto affrontato approfonditamente nelle ispezioni, la valutazione della coerenza tra premio sottoscritto e situazione economica (per i premi ricorrenti) o patrimoniale (per premi unici e versamenti aggiuntivi) per ogni rapporto continuativo sin dall'instaurazione. Nella concreta operatività ci attendiamo infatti dalle imprese la costruzione di indicatori da monitorare su ogni rapporto acceso per definire quelli a più elevato rischio da sottoporre a misure rafforzate.

Il decreto indica i criteri per identificare il titolare effettivo solo nei casi in cui il cliente è una società di capitali o un *trust*. La scelta effettuata col nuovo regolamento è stata, tuttavia, nel senso di confermare l'obbligo di identificare il titolare effettivo anche nei casi

per i quali il decreto non fornisce indicazioni (ad es.: società di persone; associazioni non riconosciute), estendendo l'ambito di applicazione dei criteri generali previsti direttamente dalla legge.

Inoltre l'art 34 comma 10 prevede che l'intestazione fiduciaria della posizione di beneficiario può realizzarsi soltanto previa conferma dell'esistenza del mandato conferito alla società fiduciaria proprio dal beneficiario designato (non essendo ammissibile il conferimento da parte del contraente).

Nel nuovo regolamento è ora espressamente richiesta l'acquisizione di informazioni documentate sullo scopo di polizze sottoscritte da persone giuridiche per valutare anche la conformità della sottoscrizione con l'oggetto sociale, l'adozione della decisione da parte dell'organo competente (assemblea dei soci o, se previsto dallo Statuto, organo amministrativo).

Sono stati meglio specificati gli obblighi riguardanti le polizze collettive. Nell'art. 56 del nuovo regolamento viene ora individuato il momento di instaurazione del rapporto continuativo ed esecuzione dell'operazione ai fini dell'acquisizione e della verifica dei dati identificativi degli assicurati di polizze collettive, che rivestono la qualifica di titolari effettivi; nella data, cioè, in cui vengono notificate all'impresa le informazioni relative all'ammontare del premio e ai dati identificativi dell'assicurato, anche nei casi in cui tale data sia successiva a quella di decorrenza della copertura assicurativa di ciascuna posizione o applicazione. Tale previsione si applica anche alle operazioni connesse a tali rapporti.

In coerenza con lo sviluppo tecnologico, il decreto non qualifica più le ipotesi di operatività a distanza di per sé come ad alto rischio e rimette all'IVASS la definizione della procedura che le imprese devono seguire in tal caso. Nel regolamento sono state ovviamente coniate disposizioni al passo coi tempi.

Vale la pena rilevare la novità dell'approccio delle nuove norme primarie con riguardo alle misure semplificate di adeguata verifica della clientela.

Prima delle recenti modifiche erano richiamate nel decreto alcune fattispecie a basso rischio e si contemplava la possibilità per il MEF, peraltro mai esercitata, di autorizzare l'applicazione in tutto o in parte di obblighi semplificati per soggetti e prodotti a basso rischio.

Oggi invece la materia viene secondo me trattata in modo più adeguato. Viene attribuito alle imprese il compito di valutare in quali casi è possibile applicare misure semplificate. Le valutazioni delle imprese devono essere guidate dai fattori di rischio previsti dal decreto. Ma, aspetto innovativo, viene prevista la possibilità per le autorità di

vigilanza di individuare ulteriori fattori di rischio - specifici del settore vigilato - da prendere in considerazione al fine di integrare l'elenco dei fattori di carattere generale di cui al comma 2 dell'art. 23 per le misure semplificate da adottare in situazioni di basso rischio, sempre "sotto il profilo dell'estensione e della frequenza degli adempimenti previsti dall'articolo 18".

Il decreto dispone che, anche in caso di clienti o prodotti "a basso rischio", le imprese debbano eseguire tutte le fasi di cui consta il processo di adeguata verifica, sebbene con minore profondità, estensione e frequenza rispetto a quella ordinaria. Più in dettaglio, le misure semplificate previste nelle disposizioni attengono principalmente alla fase di monitoraggio continuo del rapporto; per quanto concerne l'identificazione del cliente, le disposizioni consentono esclusivamente di differire l'effettiva acquisizione della copia del documento identificativo. In particolare, il decreto articola in maniera peculiare rispetto alla direttiva le fasi dell'identificazione e della successiva verifica dell'identità, prevedendo in ogni caso - sin dall'instaurazione del rapporto - l'acquisizione di un documento di identità.

Il decreto innova con riferimento sia al perimetro di "obbligatoria" applicazione di misure rafforzate, sia alle concrete modalità con cui gli obblighi possono essere assolti.

Quanto al primo aspetto, il nuovo regolamento ha dettagliato le misure rafforzate correlate all'estensione della definizione di PEP anche ai soggetti che assumono tale status in Italia, anteriormente già previste (soltanto) per i PEP residenti all'estero. Ciò con riferimento non solo ai rapporti continuativi, ma anche alle operazioni occasionali, nonché con riferimento alle nuove fattispecie per le quali si presume un rischio più elevato; si tratta delle ipotesi di: persone residenti in Paesi terzi ad alto rischio, individuati dalla Commissione europea; operazioni caratterizzate da importi insolitamente elevati, o per le quali sussistono dubbi sulle finalità.

L'articolo 46 del nuovo regolamento in materia di verifica rafforzata conseguentemente classifica come rischio elevato:

- 1) i clienti e beneficiari residenti in Paesi terzi ad alto rischio;
- 2) i rapporti continuativi e le operazioni occasionali con clienti, beneficiari e relativi titolari effettivi che rivestono la qualifica di persone politicamente esposte;
- 3) i clienti per i quali sia stata inviata alla UIF la segnalazione di operazione sospetta;
- 4) i clienti che compiono operazioni caratterizzate da importi insolitamente elevati ovvero per le quali sussistono dubbi circa la finalità cui le medesime sono, in concreto, preordinate.

I fattori di rischio che erano indistintamente riportati nell'articolo 5 del Regolamento n. 5/2014 sono stati riclassificati tra i fattori di più elevato rischio; inoltre, tale insieme è stato maggiormente dettagliato (anche alla luce delle indicazioni contenute negli orientamenti congiunti delle autorità europee di vigilanza) (cfr. art. 46).

Parimenti sono state maggiormente dettagliate (tenendo conto delle peculiarità dei prodotti assicurativi) le misure rafforzate da adottare in presenza di rischio più elevato (artt. 47 e 48) e, specificamente, quando il cliente, il beneficiario o i rispettivi titolari rivestano lo status di PEP (art. 49), nonché le analisi da svolgere per rilevare e valutare operazioni e schemi operativi anomali (art. 50).

Novità ci sono anche per ciò che riguarda gli adempimenti posti in capo agli intermediari assicurativi.

In particolare, avendo la normativa primaria incluso tali soggetti nella definizione di "intermediari bancari e finanziari" ne è derivata innanzitutto la necessità di disciplinare gli obblighi di conservazione di documenti, dati e informazioni, che in passato potevano essere assolti mediante la mera trasmissione all'impresa di riferimento.

Nel rispetto del principio di proporzionalità, l'articolo 28 del nuovo regolamento IVASS:

- 1) individua i requisiti che gli intermediari assicurativi devono rispettare nell'esternalizzare - eventualmente - l'attività di conservazione di documenti, dati e informazioni a terzi, incluse le stesse imprese di riferimento;
- 2) prevede l'obbligo per le imprese (e per le imprese stabilite senza succursale) di conservare dati, documenti e informazioni anche nell'interesse dell'intermediario assicurativo che lo richieda;
- 3) consente agli intermediari assicurativi di avvalersi a tal fine anche delle imprese aventi sede legale in un paese SEE, che operano in Italia in regime di libera prestazione di servizi, se queste ultime sottoscrivono un accordo di esternalizzazione conforme ai medesimi requisiti posti a carico delle imprese e delle imprese stabilite senza succursale.

In base al regolamento da emanare sulle procedure di mitigazione del rischio, gli intermediari assicurativi saranno tenuti ad adottare presidi, controlli e procedure, al ricorrere, ovviamente, di alcune condizioni riferite alla dimensione e al rischio.

Ci tengo a ricordare, infine, che l'art. 31 al comma 9 prevede che gli intermediari effettuino una valutazione unitaria del rischio associato a ciascun soggetto anche per contratti facenti capo a compagnie diverse. Tale obbligo di costante controllo della

condotta dei soggetti a vario titolo coinvolti nel contratto assicurativo permane, peraltro, anche in capo all'intermediario assicurativo che eventualmente non svolga attività d'intermediazione per conto dell'impresa che liquida la prestazione al beneficiario. Infine, qualora non sia individuabile un'impresa di riferimento, essi (cioè, in concreto, i broker) sono tenuti a valutare se inviare autonomamente una segnalazione di operazione sospetta alla UIF.